

**Scheda 5 – Lavoro e Affari sociali****Procedura di infrazione n. 2006/2535 ex art. 226 del Trattato.**

“Mancato recepimento o non corretto recepimento dell’art. 1 della direttiva 2002/73/CE, relative all’attuazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne riguardo all’accesso al lavoro, alla formazione, alla promozione professionale ed alle condizioni di lavoro”.

Settore: Lavoro e Affari sociali

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

**Violazione**

La Commissione europea contesta il non corretto recepimento interno dell’art. 1, paragrafo 7 della Direttiva 2002/73/CE. Tale articolo ha introdotto un nuovo art. 8 bis nella direttiva 76/207/CEE, relativa al principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne in ordine all’accesso al lavoro, alla formazione e promozione professionali e alle condizioni di lavoro. In particolare, il nuovo art. 8 bis introduce l’obbligo, per gli Stati membri, di istituire uno o più organismi preposti alla promozione, allo studio ed al monitoraggio della parità di trattamento di tutte le persone, senza discriminazioni fondate sul sesso. Per consentire l’espletamento delle funzioni suddette, lo stesso articolo riconosce agli organismi citati un insieme di competenze, ricomprensivo dell’assistenza indipendente alle vittime di discriminazioni nel dare seguito alle denunce da esse presentate a riguardo, nonché, dello svolgimento di inchieste indipendenti, della pubblicazione di relazioni indipendenti e della formulazione di suggerimenti sempre in materia di discriminazioni. A tal proposito, la Commissione ritiene che il D. Lgs n. 145, del 30 maggio 2005, attuativo della direttiva 2002/73/CE, non contiene una norma di recepimento, nell’ordinamento italiano, delle disposizioni relative agli organismi di cui sopra ed ai relativi poteri. Del resto, si osserva che un tale istituto non è riscontrabile nella legislazione italiana anteriore al decreto di recepimento, in quanto le caratteristiche dei predetti organismi, segnatamente la titolarità della funzione relativa all’assistenza indipendente alle vittime di discriminazione, non ricorrono nello statuto dell’entità creata dall’art. 6 della legge n. 145 del 30 maggio 2005. In risposta, le autorità italiane hanno indicato alla Commissione, con nota del 15 gennaio 2009, le norme del D. Lgs 198/2006, le quali attribuirebbero autonomi poteri di intervento agli “organismi interni di parità”, regolamentati dal Codice delle pari opportunità.

**Stato della Procedura**

In data 27 novembre 2008, la Commissione ha presentato un Parere Motivato ex art. 226 TCE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 6 – Lavoro e Affari sociali****Procedura di infrazione n. 2006/2441 ex art. 226 del Trattato CE .**

“Non corretta applicazione della direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

**Violazione**

La Commissione ritiene che l'Italia non abbia correttamente applicato la direttiva 2000/78/CE art. 18, in materia di parità di trattamento nelle condizioni di lavoro, in quanto essa dispone che alcuni requisiti specifici siano esigibili solo nel caso costituiscano elementi essenziali per l'attività. Per cui si censura il Decreto Legislativo 216/03 sotto i seguenti profili:

- 1) l'Italia ha ampliato eccessivamente i casi in cui non costituisce discriminazione la differenza di trattamento dovuta a caratteristiche connesse alla religione, all'handicap all'orientamento sessuale ecc.
- 2) l'obbligo per i datori di lavoro di prevedere “soluzioni ragionevoli” per i disabili che in Italia si applicano solo a certe categorie di disabili
- 3) la giustificazione delle disparità di trattamento collegate all'età che secondo la direttiva, deve essere legata strettamente ad una finalità legittima (es. obiettivo di mercato del lavoro e formazione professionale e politica del lavoro).
- 4) la Tutela dei diritti: il decreto limita il diritto ad avviare procedure finalizzate all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla direttiva solo alle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Tale limitazione restringe la possibilità di assistenza alle vittime di discriminazione.
- 5) onere della prova: il giudice nazionale ha la piena libertà di decidere se accettare o meno gli elementi come prova della discriminazione subita dalla parte, ed ha facoltà di non dar seguito al ricorso. Il Ministero del Lavoro, con nota del 15 febbraio 2007, condividendo parte delle eccezioni sollevate afferma di voler apportare alcune modifiche al decreto legislativo 216/03 di recepimento della direttiva.

**Stato della Procedura**

E' stata notificata una Messa in Mora con nota del 12 dicembre 2006.

L'art. 8 septies del D.L. 8 aprile 2008 n.59 - rubricato “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”, e convertito in legge con modificazioni dalla L. 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2008 n. 132 – ha introdotto disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 7 - Lavoro e Affari Sociali****Procedura di infrazione n. 2006/2228 – ex articolo 226 del Trattato CE.**

“Sospensione del diritto di ricevere la retribuzione contrattuale in associazione al divieto di lavoro notturno per le lavoratrici in stato di gravidanza”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

**Violazione**

La Commissione contesta l'incompatibilità dell'articolo 53 comma 1 del Decreto n. 151/2001 con l'articolo 2 paragrafo 7 della Direttiva 76/207/CEE, tesa a garantire l'attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne relativamente all'accesso al lavoro ed alle condizioni di lavoro. Ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 7, riservare un trattamento meno favorevole ad una donna in ragione della sua maternità costituisce una violazione della Direttiva. La Commissione, in particolare, evidenzia come il menzionato articolo preveda l'obbligo, per gli Stati membri, di adottare tutte le misure necessarie ad evitare che le lavoratrici gestanti (o puerpere o in fase di allattamento) siano obbligate a svolgere del lavoro notturno. La Commissione, tuttavia, osserva che l'articolo 53 comma 1 del Decreto n. 151/2001 non si limita a prevedere che le donne incinte o puerpere non vengano obbligate, dal datore di lavoro, a svolgere lavoro notturno (ferma restando, pertanto, la possibilità per tali lavoratrici di essere adibite al lavoro notturno in base ad una loro autonoma scelta), ma introduce un vero e proprio divieto, per le donne incinte o puerpere, di svolgere tale lavoro, anche nel caso in cui le stesse vi consentano spontaneamente. L'articolo 53, infatti, vieta che si adibiscano donne incinte o puerpere ad attività lavorative tra le ore 24.00 e le 6.00. Pertanto, nonostante che l'intento della normativa nazionale sia quello di tutelare le lavoratrici puerpere o incinte, tale norma finisce per tradursi in un pregiudizio a danno di quelle lavoratrici che, in ragione di tale divieto, non hanno la possibilità di lavorare, percependo, in luogo della retribuzione, soltanto una forma di indennità pari all'80% della retribuzione per l'intero periodo.

Le Autorità italiane per rispondere a tali osservazioni sostenengono che la Direttiva in questione si limita a stabilire delle misure minime di protezione della salute delle lavoratrici, potendo gli Stati membri anche adottare delle misure più rigorose e che per quanto riguarda l'indennità erogata in luogo della retribuzione, la stessa Direttiva comunitaria, prevede questa possibilità al considerando n. 17.

**Stato della Procedura**

In data 24 gennaio 2007 è stato notificato un Parere Motivato ex articolo 226 del Trattato CE, a cui ha fatto seguito una Nota del Ministero del Lavoro del 19 marzo 2007, con cui è stata ribadita la legittimità della normativa nazionale.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 8 - Lavoro e Affari Sociali****Procedura di infrazione n. 2005/2433 – ex articolo 226 del Trattato CE.**

“Non conformità della legislazione italiana con l’art 5.3 della Direttiva 2001/23/CE”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; Ministero dello Sviluppo Economico.

**Violazione**

La Commissione contesta l'incompatibilità dell'articolo 47 commi 5 e 6 della Legge n. 428/1990 con gli articoli 3, 4 della Direttiva 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei lavoratori in caso di trasferimenti di azienda. I menzionati articoli 3 e 4 prevedono che a garanzia dei lavoratori di imprese che sono oggetto di trasferimento, il lavoratore conserva, nei confronti del cessionario, i medesimi crediti, diritti ed obblighi di cui era titolare nei confronti del cedente al momento del trasferimento. In particolare, l'articolo 4 prevede che il trasferimento dell'azienda o di parte di essa non comporta necessariamente il licenziamento del lavoratore; possibile solo laddove, a seguito del trasferimento, sia necessario per motivi economici, tecnici o d'organizzazione. Le menzionate garanzie, tuttavia, ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 1 della Direttiva, non si applicano nell'ipotesi in cui l'impresa oggetto di trasferimento sia sottoposta ad una procedura fallimentare o ad una procedura d'insolvenza analoga che sia finalizzata a realizzare la liquidazione dei beni dell'impresa e che si svolga sotto il controllo di un'autorità pubblica.

Al riguardo, la Commissione evidenzia come l'articolo 47, paragrafi 5 e 6, della Legge n. 428/1990 preveda che le garanzie in questione sono assicurate anche nell'ipotesi – non prevista dalla normativa comunitaria – in cui l'impresa verta in una situazione di crisi economica. Le giustificazioni addotte dalle autorità italiane per cui tale ipotesi sarebbe prevista dall'articolo 5 paragrafo 3 della Direttiva sono state ritenute infondate dalla Commissione.

**Stato della Procedura**

In data 21 marzo 2007 è stato notificato un Parere Motivato ex articolo 226 del Trattato CE, a cui ha fatto seguito una nota del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in cui viene ribadita la legittimità della norma nazionale. Il 29 maggio 2007 l'Avvocatura ha depositato la memoria di replica sulla scorta delle osservazioni formulate dal Ministero del Lavoro da ultimo con Nota del 24 maggio 2007.

In data 18.12.07 la Commissione ha presentato Ricorso ex art. 226 (C – 561/07).

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 9 – Lavoro e Affari sociali****Procedura di infrazione n. 2005/2358 ex art. 226 del Trattato.**

Attuazione della Direttiva 2000/43/CE "Parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etniche".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunità; Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; Ministero dell'Interno.

**Violazione**

La Commissione europea rileva la non corretta attuazione della Direttiva 2000/43/CE ("Parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etniche"), recepita con il Decreto legislativo n. 215 del 9 Luglio 2003 e, in particolare, all'articolo 2 paragrafo 3 (definizione di molestie), all'articolo 8 paragrafo 1 (onere probatorio della molestia), nonché all'articolo 9 (ambito di applicazione della tutela). Riguardo alla disposizione che contiene la definizione di molestie, la Commissione rileva nella normativa nazionale una restrizione delle condotte considerate come "molestie prevedendo - a differenza di quanto indicato nella direttiva - che le caratteristiche identificative della condotta devono presentarsi cumulativamente anziché separatamente; Con riferimento al secondo profilo, la Commissione rileva come lo scopo della norma sia quello di agevolare per il ricorrente la prova della discriminazione subita, disponendo che sia il presunto autore della condotta a dimostrarne il carattere non-discriminatorio; la normativa italiana, dispone, al contrario, che il ricorrente dimostri l'esistenza di fatti "gravi, precisi e concordanti" per aversi una presunzione di discriminazione rimettendone la valutazione alla discrezionalità del giudice. Per quanto riguarda, infine, il terzo profilo di legittimità, la Commissione rappresenta che mentre la normativa comunitaria supporta coloro aiutano le vittime della discriminazione, la normativa italiana invece protegge solo la vittima della discriminazione.

**Stato della Procedura**

In data 27.06.2007, la Commissione ha presentato un Parere Motivato ex art. 226 TCE, invitando l'Italia ad adottare le misure necessarie a conformarsi.

Allo stato attuale si rileva che l'art. 8 sexies del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 - rubricato "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee", convertito in legge con modificazioni dalla L. 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2008 n. 132 - ha introdotto disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 10 – Lavoro e Affari sociali**

**Procedura di infrazione n. 2005/2200** – ex art. 226 del Trattato CE “Prescrizioni minime di sicurezza e salute nei cantieri mobili – Direttive 92/57/CEE e 89/391/CEE”.

**Settore:** Lavoro e Affari Sociali

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

**Violazione** La Commissione ritiene che l'Italia non abbia recepito correttamente l'articolo 3 par. 1 della Direttiva 92/57/CEE, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili. Il paragrafo menzionato, infatti, prevede l'obbligo, a carico del committente o del responsabile dei lavori, di designare uno o più coordinatori in materia di sicurezza e di salute, quando in un cantiere siano presenti più imprese. Diversamente, il D.Lgs. 14 agosto 1996, che traspone la predetta direttiva comunitaria nel diritto nazionale, limita l'obbligo alla nomina dei coordinatori solo ai casi in cui l'entità presunta del cantiere sia pari o superiore ai 200 uomini al giorno, ovvero i lavori comportino i rischi particolari elencati nell'allegato II della stessa direttiva 92/57, con ciò ponendo restrizioni indebite all'ambito applicativo della norma comunitaria. La Commissione, pertanto, ha ritenuto tale disciplina non conforme alla direttiva 92/57/CEE, in quanto, se è pacifico che la direttiva medesima prevede un'eccezione alla prescrizione di approntare le misure di sicurezza da essa previste (comma 2 del paragrafo 2 dell'art. 3), tale deroga attiene all'obbligo del committente o del responsabile dei lavori di predisporre, prima dell'apertura del cantiere, un piano di sicurezza e di salute e non anche al diverso obbligo avente ad oggetto la nomina di uno o più coordinatori. Le autorità italiane, in risposta, hanno giustificato l'eccezione, contenuta nella normativa interna, con la circostanza per cui i cantieri con meno di 200 uomini al giorno e che non comportano i rischi di cui all'allegato II della direttiva, sarebbero coperti dall'applicazione del decreto n. 626/1994, il cui art. 7 fa obbligo al datore di lavoro committente di svolgere, fra le altre, anche le funzioni proprie dei coordinatori, per cui la nomina di questi ultimi si renderebbe superflua. La Commissione ha replicato che il decreto citato addossa ai committenti soltanto un generico obbligo di coordinamento, senza prevedere, specificatamente, l'esercizio di determinate mansioni di coordinamento relative alla fase della elaborazione e della realizzazione dell'opera, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della direttiva 92/57/CEE. Pertanto, anche nei cantieri con numero di operai inferiore a 200 e non adibiti ad attività rischiose ai sensi dell'allegato II, l'obbligo relativo alla nomina dei coordinatori non può soffrire alcuna deroga. Poichè la Corte di Giustizia ha dichiarato l'Italia inadempiente, è stata introdotta, nella legge comunitaria 2008, una modifica dell'art. 90, comma 11 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, per rendere tale norma conforme alla legislazione comunitaria sopra menzionata.

**Stato della Procedura**

In data 25 luglio 2008 la Corte di Giustizia ha dichiarato l'Italia inadempiente ex art. 226 TCE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri a carico del bilancio dello Stato. Potrebbe derivare un impatto finanziario negativo a carico dei privati, i quali dovrebbero avvalersi di un'apposita figura professionale (il coordinatore) per lo svolgimento di mansioni finora svolte dal semplice datore di lavoro.

**Scheda 11 – Lavoro e Affari sociali****Procedura di infrazione n. 2005/2114 ex art. 226 del Trattato CE**

"Età pensionabile dei dipendenti pubblici: differenza tra uomini e donne – Art. 141 CE".

**Settore:** Lavoro e Affari Sociali

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

**Violazione**

La Commissione ritiene che la normativa italiana – segnatamente il combinato disposto dell'art. 5 del decreto legislativo n. 503/1992 e dell'art. 2.21 della legge n. 335 dell'8 Agosto 1995 – sia incompatibile con l'articolo 141 TCE, che sancisce il principio di parità di retribuzione tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile. La normativa nazionale sopra menzionata prevede, infatti, che per quanto riguarda i lavoratori pubblici dipendenti, il cui regime pensionistico è gestito dall'INPDAP, le donne possano andare in pensione all'età di sessanta anni, mentre gli uomini, per gli stessi effetti, debbano attendere di aver compiuto i sessantacinque anni di età. Tale sistema contrasterebbe con il principio di parità di retribuzione di cui al Trattato CE, cui la materia in questione andrebbe soggetta in quanto le erogazioni pensionistiche rientrerebbero nel concetto di "retribuzioni". La giurisprudenza della Corte di Giustizia, infatti, definisce "retribuzione" tutti gli emolumenti corrisposti dal datore di lavoro nei confronti di categorie particolari di lavoratori (tali considerandosi i pubblici dipendenti nel loro insieme), i quali vengano quantificati in funzione sia dello stipendio percepito negli ultimi tempi del rapporto sia degli anni dell'attività lavorativa. Poiché le pensioni erogate dall'INPDAP ai dipendenti pubblici integrerebbero tutti i requisiti suddetti, ne deriverebbe l'inclusione delle stesse nella categoria di "retribuzione", venendo pertanto assoggettate al principio di "non discriminazione" in base al sesso. Le autorità italiane sostengono, al contrario, che il trattamento INPDAP rappresenta non una retribuzione ma una forma di previdenza legale, al pari di quella riservata dall'INPS ai lavoratori del settore privato e alla quale si è ormai completamente assimilata, in forza della progressiva "privatizzazione" del pubblico impiego. Pertanto, stante l'uniformità fra il settore pubblico ed il privato, l'età pensionabile dei pubblici dipendenti deve essere definita in coerenza con quella fissata nel settore privato, che coincide con i sessanta anni per le donne e sessantacinque per gli uomini. Poiché la Corte di Giustizia ha ritenuto l'Italia inadempiente, con sentenza del 13/11/2008, è stato predisposto lo schema di un provvedimento che prevede una progressiva elevazione dell'età pensionabile delle donne, pubbliche dipendenti, a 65 anni di età.

**Stato della Procedura**

In data 13 Novembre 2008 la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha dichiarato l'Italia inadempiente ai sensi dell'art. 226 TCE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura potrebbe comportare effetti finanziari positivi in termini di diminuzione delle spese previdenziali ove, ai fini dell'esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia, si modificasse la normativa lavoristica vigente nel senso del previsto innalzamento dell'età pensionabile per le dipendenti donne della Pubblica Amministrazione.

PAGINA BIANCA

## Libera Circolazione delle Merci

PAGINA BIANCA

**Libera Circolazione delle Merci**

Il settore relativo alla “libera circolazione delle merci” contempla, allo stato attuale, 9 procedure di infrazione, di cui numero 7 procedure concernenti presunte violazioni del diritto comunitario e numero 2 procedure attinenti la presunta mancata attuazione di direttive comunitarie.

Tutte le procedure interessate dal presente settore si attestano alla fase non propriamente contenziosa, disciplinata dall'art. 226 TCE.

In particolare, delle 11 procedure attualmente pendenti, 5 risultano ferme allo stadio di “messa in mora” ex art. 226 TCE, (P.I. n. 2008/0783, 2008/0679, 2007/4764, 2007/2393, 2006/4280), mentre la procedura n. 2005/5055 risulta avanzata di uno step ulteriore rispetto a quello rilevato dalla precedente relazione, in quanto transitata alla sequenza della “messa in mora complementare”. La procedura n. 2003/5258 consta essere ferma alla fase del “parere motivato” ex art. 226 TCE. Rileva il posizionamento allo stadio del “ricorso” di fronte alla Corte di giustizia delle procedure n. 2002/4007 e n. 2005/4897, quest'ultima pervenuta a tale fase contenziosa nel semestre considerato dalla presente relazione. Non risulta che da tali procedure, nel loro complesso, possano derivare effetti finanziari per il bilancio dello Stato.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
<b>Scheda 1</b> 2008/0783	Mancato recepimento della direttiva 2007/45/CE che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati	MM	No
<b>Scheda 2</b> 2008/0679	Mancato recepimento della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione)	MM	No
<b>Scheda 3</b> 2007/4764	Ostacoli all'importazione dei ricevitori radio in Italia	MM	No
<b>Scheda 4</b> 2007/2393	Indicazione obbligatoria dell'origine dell'olio di oliva	MM	No
<b>Scheda 5</b> 2006/4280	Ostacoli all'importazione parallela di medicinali	MM	No

<b>Scheda 6</b> 2005/5055	Ostacoli all'importazione in Italia di apparecchi di intrattenimento (videogiochi)	MMC	No
<b>Scheda 7</b> 2005/4897	Etichettatura delle carni avicole – disposizioni contro l'influenza aviaria	RC C- 383/08	No
<b>Scheda 8</b> 2003/5258	Etichettatura dei prodotti di cioccolato	PM	No
<b>Scheda 9</b> 2002/4007	Ostacoli all'importazione ed utilizzazione di rimorchi per veicoli e in particolare per motocicli	RC C-110/05	No

**Scheda 1 – Libera circolazione delle merci****Procedura di infrazione n. 2008/0783** Procedura di infrazione ex art. 226.

"Mancata attuazione della direttiva 2007/45/CE, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati"

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico

**Violazione**

La Commissione, con lettera n. C(2008)7500/15 del 28 novembre 2008, ha contestato la mancata trasposizione della Direttiva 2007/45/CE.

Ai sensi dell'art. 8 della direttiva in oggetto, gli Stati membri mettono in vigore tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ad essa entro l'11 ottobre 2008, informandone immediatamente la Commissione.

Allo stato attuale, si rileva che le autorità italiane hanno inserito, nel disegno di legge comunitaria 2008, la delega per il recepimento della direttiva in questione nel diritto interno.

**Stato della Procedura**

In data 28 novembre 2008 è stata notificata una lettera di Messa in Mora ex art 226 TCE, con invito alle autorità italiane a trasmettere le relative osservazioni entro due mesi dal 1° dicembre 2008.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 2 – Libera circolazione delle merci****Procedura di infrazione n. 2008/0679 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.**

"Mancata trasposizione della Direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione)."

**Settore:** Libera circolazione delle merci

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico

**Violazione**

La Commissione, con lettera n. C(2008)5000/15 del 30 settembre 2008, ha contestato la mancata trasposizione della Direttiva n. 2006/42/CE.

Ai sensi dell'articolo 26, comma 1 della Direttiva in oggetto, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla stessa entro il 29 giugno 2008, informandone immediatamente la Commissione.

Al riguardo, essendo la delega per il recepimento della direttiva, introdotta nella legge comunitaria 2007, scaduta il 29 giugno 2008, si rileva che la stessa è stata ripresentata nel disegno di legge comunitaria 2008.

**Stato della Procedura**

In data 30 settembre 2008 è stata notificata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE, invitando le Autorità italiane a trasmettere le relative considerazioni entro due mesi dalla data del 1° ottobre 2008.

**Impatto finanziario nel breve medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 3 – Libera circolazione delle merci****Procedura di infrazione n. 2007/4764 - ex art. 226 del Trattato CE.**

"Ostacoli all'importazione dei ricevitori radio in Italia"

**Settore:** Ambiente**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico;  
Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare.**Violazione**

La Commissione contesta all'Italia la non compatibilità della legislazione interna in materia di ricevitori radio con l'art. 28 TCE, che sancisce il principio del libero scambio delle merci. In particolare, il Decreto n. 548/1995 del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni dispone all'art. 2, paragrafo 1, che in Italia i ricevitori radio possono sintonizzarsi solo sulle bande di frequenza fissate negli allegati ai decreti del 25 giugno 1985 e 27 agosto 1987, emanati dallo stesso Ministero. Il paragrafo 2 del medesimo articolo prevede, inoltre, che la rispondenza dei ricevitori sonori alle prescrizioni di frequenza, come indicate nei decreti del 1985 e del 1987, debba essere attestata da un certificato di conformità riportato nel manuale d'uso degli apparecchi stessi. A tal proposito, pur prevedendo la legislazione nazionale che gli standards di cui sopra debbano indifferentemente applicarsi sia ai ricevitori radio fabbricati in Italia sia a quelli fabbricati e commercializzati in altri paesi membri, la Commissione osserva in primo luogo che tali apparecchi, ove realizzati in altri paesi Ue e conformi alle legislazioni in essi vigenti, non possono comunque essere importati in Italia qualora risultino idonei a ricevere frequenze oltre quelle autorizzate dalla legislazione italiana, attesa, del resto, l'impossibilità di modificare le frequenze stesse successivamente alla fabbricazione dell'oggetto. In seconda battuta si rileva che, anche nel caso in cui i ricevitori risultino tecnicamente adeguati alla legislazione nazionale, gli importatori debbono sopportare costi di etichettatura supplementari rispetto al prodotto italiano, per procurarsi il parere di conformità. Pertanto, la Commissione sostiene che il sistema istituzionale interno introduca indirettamente delle limitazioni al libero scambio intercomunitario dei prodotti, con conseguente violazione dell'art. 28 TCE, il quale vieta tutte le misure nazionali di effetto equivalente alle restrizioni quantitative alle importazioni da altri paesi membri. L'articolo da ultimo citato, peraltro, ammette che il principio della libera circolazione delle merci possa subire una deroga solo ove questa sia funzionale alla tutela di un interesse pubblico e risulti proporzionata rispetto a tale scopo di tutela. Tuttavia, nel caso di specie, le autorità italiane non hanno dimostrato, in base a studi scientificamente impostati, come l'immissione sul mercato interno di apparecchi esteri, idonei a captare bande di frequenza oltre quelle ammesse dal diritto italiano, possa risultare lesiva dell'igiene pubblica ovvero della sicurezza pubblica.

**Stato della Procedura**

In data 16 ottobre 2008 è stata inviata una Costituzione in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE.

Le autorità italiane hanno fornito la loro replica in data 18 dicembre 2008, dando peraltro contezza dell'intenzione di eliminare le norme contestate.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 4 – Libera circolazione delle merci**

**Procedura di infrazione n. 2007/2393** – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE "Norme di etichettatura e di commercializzazione dell'olio di oliva".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

**Violazione**

La Commissione contesta la violazione degli obblighi imposti dall'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, relativo alla commercializzazione dell'olio di oliva.

Al riguardo, evidenzia come la commercializzazione dell'olio di oliva costituisca un ambito disciplinato da norme comunitarie armonizzate – segnatamente dal summenzionato Reg. n. 1019/2002 nonché dal Reg. n. 865/2004, essendo pertanto preclusa agli Stati membri la possibilità di regolamentare tale settore mediante norme nazionali quali il Decreto ministeriale pubblicato il 19 Ottobre 2007.

Inoltre il summenzionato decreto sancisce l'obbligo di indicare nell'etichetta dell'olio di oliva il paese da cui provengono le olive e quello in cui è ubicato il frantoio, in contrasto con l'articolo 4 del reg. n. 1019/2002, ai sensi del quale tale indicazione non è obbligatoria ma meramente facoltativa.

Infine, l'articolo 6 del decreto non prevede la possibilità, nel caso di oli vergini ed extra vergini di oliva provenienti in misura pari o superiore al 75% da altro Stato membro o dalla Comunità, di indicare nell'etichetta l'origine comunitaria del prodotto e la relativa percentuale, in contrasto con la norma comunitaria che prevede espressamente tale possibilità.

In data 14 marzo 2008 il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per la competitività ha ribadito che il Decreto del 19 ottobre 2007 è stato emanato ad opera del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Per quanto attiene al merito della procedura, ribadisce la contrarietà a rendere obbligatoria l'indicazione dell'origine delle olive, che il Regolamento comunitario 1019/2002 prevede solo come facoltativa.

**Stato della Procedura**

In data 28 febbraio 2008 è stata notificata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

In data 24 aprile 2008, il Ministero delle Politiche Agricole ha trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico elementi informativi, ai fini della risposta da fornire alla Commissione europea.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.